

Avv. RAFFAELE I. IRMICI
71016 San Severo (Fg) - Via Sabotino, 4
Tel. 0882.373457 Fax 0882.070143

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

E

ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, DEL C.P.A.

Per il prof. **Mazzeo Antonio Roberto**, nato il 16.3.1992 a San Giovanni Rotondo, C.F. MZZNNR92C16H926X, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su separato foglio, che si allega a parte, dall'avv. Raffaele Irmici - C.F. RMCRL60L31I158Q (*il quale dichiara che le comunicazioni di Segreteria potranno essere inviate al seguente numero di telefax: 0882.070143; ovvero, al seguente indirizzo di pec: irmici.raffaeleignazio@avvocatifoggia.legalmail.it*), presso il cui Studio in San Severo alla Via Sabotino n. 4 domicilia

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t.;
l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - USR, in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti

del Sig. **Campanella Stefano**;

della Signora **Aquino Martina**,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

e l'adozione di idonea misura cautelare

- del decreto in data 8.8.2022, prot. n. 1396, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria ha approvato la graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria, indetta con D.D. n. 1081 del 6.5.2022;

- del provvedimento, non conosciuto, con il quale la Commissione e il Direttore Generale dell'USR Liguria hanno rilasciato al ricorrente il punteggio di 30 per i titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio;

- del provvedimento del 12.8.2022, con il quale l'USR Liguria ha respinto, nella parte di interesse e di ragione, il reclamo dell'8.8.2022, prodotto da Roberto Antonio Mazzeo;

- dei criteri di selezione adottati dalla Commissione di concorso e dei verbali delle operazioni di selezione e, segnatamente, dei punteggi assegnati sia agli idonei e vincitori sia ai candidati che abbiano comunque ottenuto un punteggio migliore del ricorrente per titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio;

- ove occorra, e nella parte di ragione, del bando di concorso contenuto nel D.D. n. 1081 del 6.5.2022 e dei relativi allegati;

- ove occorra, e nella parte di ragione, del D.M. 28.4.2022, n. 108;

- delle note in data 30.9.2022, con le quali l'USR Liguria ha negato l'ostensione per posta certificata dei documenti richiesti dal Mazzeo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.

PREMESSA

1. Il prof. Antonio Roberto Mazzeo ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 6.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in L. 23.7.2021, n. 106, indetta dal Ministero dell'Istruzione con D.D. n. 1081 del 6.5.2022, per la classe di concorso AJ56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di 1° grado (pianoforte).

2. Per quanto di interesse in questa sede, il predetto decreto indittivo della procedura di selezione, all'art. 3, comma 1, ha previsto che *“Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.

Lo stesso bando, nell'allegato “1”, ha previsto, per la classe AJ56 - Strumento musicale nella Scuola secondaria di 1° grado (pianoforte), un contingente di 5 posti per la Regione Liguria, per il quale ha concorso il Mazzeo.

L'allegato “B” ha esemplificato i punteggi attribuibili ai candidati.

2. Il ricorrente ha superato la relativa prova orale, con il punteggio di 100/100.

La Commissione di concorso ha attribuito allo stesso candidato il punteggio di 130, di cui trenta punti per titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio.

3. Con decreto in data 8.8.2022, prot. n. 1396, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria ha approvato la graduatoria di merito, limitando la pubblicazione ai primi cinque classificati, in ossequio al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.M. 28.4.2022, n. 108, a mente del quale “*ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando*”.

Il quinto graduato ha conseguito il punteggio di 133,25.

4. Lo stesso 8 agosto 2022, Roberto Antonio Mazzeo ha prodotto reclamo, lamentando una erronea valutazione dei titoli e, per conseguenza, la inesatta attribuzione del punteggio.

L'Ufficio Scolastico Regionale, in data 12.8.2022, ha riscontrato le doglienze del ricorrente.

In particolare, l'USR, per il profilo relativo alla erronea attribuzione del punteggio di 2,5, anziché di 3,75, per i titoli di servizio, ha espresso che “dal 08/01/2018 al 27/06/2018 ... a sistema non risulta l'annualità su CDC AJ56 (il candidato la dichiara e allega diversi spezzoni di contratto AJ56 dal 08/01/2018 al 27/06/2018) ... Nell'ipotesi si considerasse come mero errore la mancata registrazione a SIDI da parte della Scuola I.C. Meldola (FC) dei contratti dal 08/01/2018 al 27/06/2018 su classe di concorso AJ56, il punteggio del candidato in oggetto, ammonterebbe a 31,25, **non sufficiente per entrare nella graduatoria di cui alla pubblicazione prot. n. 1396 del 08-08-2022**”.

Invero, il ricorrente ha documentato in sede concorsuale che, per il periodo dall'8.1.2018 al 27.6.2018, il servizio reso nell'Istituto scolastico suddetto si è svolto senza soluzione di continuità.

Per certo, non compete alla Commissione di concorso giudicare della sussistenza dell'interesse del candidato a ottenere un punteggio corretto.

5. Il successivo 2.9.2022, il Mazzeo, con nota a firma dell'avv. Emilio Biuso, ha chiesto nuovamente la rettifica del punteggio, reiterando l'istanza con pec del 12.9.2022.

In data 20.9.2022, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Meldola ha attestato, documentandolo con i relativi allegati, l'inserimento dei contratti di cui è stato titolare il Mazzeo “nel portale SIDI, accettati dal portale NOIPA e regolarmente retribuiti al docente”.

Si ha, dunque, che l'USR Liguria, sia al momento della valutazione dei titoli sia, soprattutto, in sede di reclamo, ha dichiarato come inesistente ciò che invece risultava pacificamente dagli atti.

Lo stesso Ufficio, inoltre, a dispetto di quanto comunicato dall'Istituto di Meldola, ha continuato, e continua, a mantenere in vita la originaria illegittimità nella valutazione dei titoli del Mazzeo.

6. Il ricorrente, con distinte istanze ex artt. 22 e seguenti della L. 7.8.1990, n. 241, ha chiesto di ottenere copia di una serie di atti.

Il dirigente dell'USR ha riscontrato con proprie note del 30.9.2022, invitando il Mazzeo a recarsi personalmente presso la sede dell'Ufficio, ricordando, riguardo ai titoli, che "questa Amministrazione non può far altro che valutarli a norma di legge ... L'invito presso la sede dell'USR Liguria verte sulla possibilità di spiegarLe, se non ne avesse ancora avuto comprensione, della loro valutazione rispetto al disposto legale. Ancora, l'informale documento in cui sono individuati i punteggi di tutti i candidati vincitori della classe di concorso di suo interesse non è un documento di legge e, pertanto, non può essere inviato telematicamente ... Similmente, eventuali verbali afferenti alle Sue prove concorsuali, se di rilievo, possono essere estratti solo in questa sede, come per tutti gli altri candidati".

Ora, in disparte il tono paternalistico e vagamente offensivo (l'USR sta interloquendo con un docente che ha ottenuto il massimo punteggio nella prova orale), vi è che il *vulnus* al diritto di difesa del ricorrente è evidente, in vista degli stringenti termini decadenziali per il ricorso.

7. L'istanza di accesso è stata reiterata dal sottoscritto difensore, con nota rimessa all'USR il 19.10.2022, fin qui non riscontrata, con la quale sono stati nuovamente richiesti:

- a) provvedimento di valutazione dei titoli e di attribuzione del relativo punteggio per la posizione sua e dei cinque candidati vincitori;
 - b) titoli prodotti dai cinque candidati vincitori;
 - c) punteggi finali attribuiti ai concorrenti collocati dal sesto all'ultimo posto;
- considerata la mancata adozione di una formale graduatoria contenente tali riferimenti, si chiede che codesto Ufficio comunichi quali sono i concorrenti successivi al quinto e i relativi punteggi.

Gli atti impugnati in questa sede sono illegittimi e vanno rimossi, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 11, comma 14, della L. 3.5.1999, n. 124

Violazione e falsa applicazione del bando di concorso

Eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti - sviamento - travisamento - illogicità - contraddittorietà - manifesta ingiustizia - motivazione fuorviante - carenza istruttoria

1.1. E' opportuno, *in primis*, ribadire l'interesse del ricorrente, a dispetto di quanto asserito dall'USR Liguria nel riscontro al reclamo prodotto del Mazzeo.

Secondo l'USR, infatti, "nell'ipotesi si considerasse come mero errore la mancata registrazione a SIDI da parte della Scuola I.C. Meldola (FC) dei contratti dal 08/01/2018 al 27/06/2018 su classe di concorso AJ56, il punteggio del candidato in oggetto, ammonterebbe a 31,25, **non sufficiente per entrare nella graduatoria di cui alla pubblicazione prot. n. 1396 del 08-08-2022**".

Ora, premesso che non compete all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Commissione di concorso giudicare della sussistenza, o meno, dell'interesse del candidato a ottenere un punteggio corretto, vi è che la decisione è gravemente erranea.

Il ricorrente ha diritto alla esatta attribuzione del punteggio derivante dai titoli in suo possesso, regolarmente prodotti, e tanto a prescindere dalla possibilità di immediato inserimento tra i cinque candidati idonei e vincitori.

Nell'ipotesi, infatti, di rinuncia o di qualsiasi altro impedimento anche di uno solo dei chiamati, il Mazzeo potrebbe aspirare alla assunzione.

1.2. Nel merito, il mancato riconoscimento, da parte della Commissione, del servizio prestato dal ricorrente dall'8.1.2018 al 27.6.2018, presso l'Istituto scolastico di Meldola, è altrettanto illegittimo.

Si è visto in premessa che, in data 20.9.2022, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Meldola ha attestato, documentandolo con i relativi allegati, l'inserimento dei contratti di cui è stato titolare il Mazzeo **"nel portale SIDI, accettati dal portale NOIPA e regolarmente retribuiti al docente"**.

Si ha, dunque, che l'USR Liguria, sia al momento della valutazione dei titoli sia, soprattutto, in sede di reclamo, ha dichiarato come inesistente ciò che invece risultava pacificamente dagli atti.

Lo stesso Ufficio, inoltre, a dispetto di quanto comunicato dall'Istituto di Meldola, ha continuato a mantenere in vita la originaria illegittimità nella valutazione dei titoli del Mazzeo.

In ogni caso, gli allegati contratti documentano che il servizio reso nell'Istituto scolastico e per il periodo suddetti si è svolto senza soluzione di continuità; non si tratta, dunque, come incautamente asserito dalla Commissione, di “diversi spezzoni di contratto AJ56 dal 08/01/2018 al 27/06/2018”.

E' utile ricordare, in proposito, che il servizio si intende prestato per un intero anno, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. 3.5.1999, n. 124, “*se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*”.

1.3. Non meno pretestuosa appare l'asserita circostanza impeditiva, che risiederebbe nella mancata registrazione al Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) da parte dell'Istituto scolastico di Meldola per la classe di concorso AJ56, e non solo perché l'Istituto di Meldola ha regolarmente inserito i contratti in esame nel portale SIDI.

E' evidente, infatti, che anche laddove inizialmente fossero emersi eventuali (e, peraltro, indimostrati) errori o disfunzioni, di natura amministrativa, organizzativa, telematica o logistica, le conseguenze non avrebbero potuto, e non possono, ricadere sull'incolpevole Roberto Antonio Mazzeo, il quale aveva un unico onere, che egli ha puntualmente assolto: dichiarare e documentare il possesso dei titoli.

Peraltro, la presa di posizione dell'USR sconta un altrettanto chiaro difetto di istruttoria; in effetti, prima di riscontrare, in termini negativi, il reclamo dell'interessato, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere ad accurata indagine presso il Ministero dell'Istruzione, onde appurare il motivo della mancata registrazione al SIDI (che, invero, si è accertato essere regolarmente corrente).

2. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 3-bis e 22 e seguenti della L. 7.8.1990, n. 241; agli dell'art. 3, comma 1, e 41 del d. lgs. 7.3.2005, n. 82; all'art. 13 del D.P.R. n. 184/2006

Violazione e falsa applicazione del bando di concorso

Eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti - sviamento - travisamento - illogicità - contraddittorietà - manifesta ingiustizia - motivazione fuorviante - carenza istruttoria

Il contegno tenuto, fin qui, dall'USR non consente al ricorrente di censurare, se non genericamente, i punteggi e le posizioni attribuite dall'amministrazione ai cinque vincitori del concorso.

Il dirigente dell'USR, riscontrando con proprie note del 30.9.2022 le richieste del ricorrente, ha annotato che "l'invito presso la sede dell'USR Liguria verte sulla possibilità di spiegarLe, se non ne avesse ancora avuto comprensione, della loro valutazione rispetto al disposto legale. Ancora, l'informale documento in cui sono individuati i punteggi di tutti i candidati vincitori della classe di concorso di suo interesse non è un documento di legge e, pertanto, non può essere inviato telematicamente ... Similmente, eventuali verbali afferenti alle Sue prove concorsuali, se di rilievo, possono essere estratti solo in questa sede, come per tutti gli altri candidati".

Come si vede, l'Ufficio Scolastico Regionale ha fatto illegittimamente assurgere un proprio limite organizzativo, o una prassi interna, a (inesistente) modello legislativo.

Ora, in disparte il tono paternalistico e vagamente offensivo (l'USR sta interloquendo con un docente che ha ottenuto il massimo punteggio nella prova orale), vi è che il *vulnus* al diritto di difesa del ricorrente è evidente, in vista degli stringenti termini decadenziali per il ricorso.

Il prof. Mazzeo, impegnato per lavoro in territorio molto distante dalla Liguria, non è in grado, per un banale accesso agli atti, di recarsi presso l'USR.

Né è possibile comprendere quale difficoltà attanagli l'Ufficio.

La presa di posizione dell'USR appare improntata a uno sterile formalismo, finanche pretestuoso.

Tale contegno è tanto più grave se posto in relazione con lo sgradevole episodio accaduto il 12 agosto 2022, alle ore 15,42, quando il ricorrente - dopo varie telefonate alle quali non ha avuto risposta - è riuscito ad avere una interlocutrice (presentata come

presidente o, comunque, componente della commissione), che lo ha offeso, fino al punto da manifestare un aperto sfavore nei suoi confronti.

La telefonata è stata registrata e sarà messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria perché chiaramente indicativa di un *modus operandi* inaccettabile (almeno nei confronti del Mazzeo).

A ogni buon conto, l'accesso per via telematica è pienamente ammissibile.

Vale richiamare, innanzitutto, l'art. 3-bis della L. 241/90, a mente del quale *“per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*.

L'art. 3, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) ha stabilito il diritto di ciascun cittadino di utilizzare, in modo accessibile ed efficace, gli strumenti e le soluzioni del C.A.D., nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le autorità amministrative indipendenti, con i gestori di servizi pubblici (relativamente ai servizi di interesse pubblico) e con le società a controllo pubblico, ***“anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”***.

L'art. 41, comma 1, dello stesso Codice ha prescritto che *“le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente”*.

Altresì, giova richiamare quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 (c.d. Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, in virtù della quale *“gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti”*.

La possibilità di esercitare il diritto d'accesso per via telematica è, altresì, garantito dall'art. 13 del D.P.R. n. 184/2006 (contenente *“Regolamento recante disciplina*

in materia di accesso ai documenti amministrativi”), in virtù del quale tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato (questi ultimi, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario) assicurano l’esercizio del diritto d’accesso anche per via telematica.

Nondimeno, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con **parere espresso nella seduta del 14 giugno 2012**, richiamando gli artt. 97 della Costituzione, 3, 4 e 6 del C.A.D. e 3-bis della L. n. 241/1990, ha annotato che *“la formazione e l’invio di copie digitali (anziché cartacee) degli atti amministrativi consente non solo di risparmiare denaro pubblico (pur a fronte dell’iniziale investimento per le acquisizioni sia dell’hardware che del software), ma anche minori tempi di lavorazione delle richieste di accesso, con più conveniente utilizzazione del personale preposto alle relative incombenze”*.

Istanza di sospensione

Sul fumus boni juris

La quantità e la qualità dei vizi da cui risulta affetta l’azione amministrativa dell’USR consentono, a sommosso avviso di chi scrive, di emettere un favorevole giudizio prognostico sull’esito del ricorso nel merito.

Sul periculum in mora

Il mancato riconoscimento del punteggio rivendicato in questa sede non consente al ricorrente di fruire di una seria *chance* per ottenere finalmente un impiego pubblico a tempo indeterminato, nella disciplina in cui eccelle.

Naturalmente, a seguito della ostensione degli atti da parte dello stesso Ufficio scolastico, il ricorrente sarà messo nelle condizioni di censurare anche i punteggi rilasciati dalla Commissione in favore dei cinque vincitori.

Istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

L’istanza di accesso telematico è correlata alla impugnativa degli atti concorsuali ed è, per i motivi innanzi indicati, fondata e ineludibile.

P.T.M.

Roberto Antonio Mazzeo conclude per l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati e per la rettifica sia del proprio punteggio sia dei punteggi attribuiti ai candidati idonei e vincitori, nonché, all'esito, per l'inserimento nella graduatoria impugnata in posizione utile per ottenere l'assunzione a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023, al fine della successiva immissione a tempo indeterminato a far data dall'1.9.2023; nonché per l'adozione, ex art. 116, comma 2, del c.p.a., dell'ordine di esibizione, anche tramite deposito in giudizio, degli atti richiesti dal ricorrente.

Si chiede, inoltre, il risarcimento del danno, commisurato agli eventuali stipendi non goduti a causa della illegittima esclusione del ricorrente dall'assunzione in servizio.

Vittoria di spese e onorari.

“La parte dichiara che al presente giudizio in materia di impiego pubblico, di valore indeterminato, accede un contributo unificato di € 325,00”.

Con ogni riserva.

San Severo, 31 ottobre 2022

avv. Raffaele Irmici